

Esente da bollo ex lege 460/97

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BALDUINA per il PINETO" - INIZIATIVE E PROGETTI

Testo aggiornato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 28 novembre 2005 a modifica dell'atto sottoscritto dai Soci Fondatori il 17 aprile 2001 registrato il 21.2.06 serie 3 n°2197 all'Agenzia delle entrate di Roma 2

Art.1 - Costituzione e denominazione

E' costituito ai sensi dell'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana e della legge 642/72 un'Associazione ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) la cui denominazione è " Balduina per il Pineto"- Iniziative e Progetti ovvero in forma abbreviata A.B P. di seguito menzionata come Associazione.

Art.2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roma codice fiscale 97229330580.

L'Associazione, che ha durata illimitata, salvo scioglimento secondo le causalità e modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto, può, nel perseguimento degli obiettivi più avanti indicati, ricercare affiliazioni e stabilire rapporti di confronto, solidarietà e scambio di esperienze ed informazioni con Associazioni, Organizzazioni professionali, Enti, Istituti e strutture comunque organizzate operanti in analoghi campi di interesse.

Art.3 - Principi ispiratori e Finalità

L'Associazione – che si propone l'esclusivo perseguimento di finalità sociali - attua e promuove iniziative e progetti volti alla tutela e alla valorizzazione del Parco naturalistico urbano del Pineto, con particolare attenzione alla zona confinante con il quartiere Balduina, per la salvaguardia, la fruizione sociale, la partecipazione alle attività ed al controllo della gestione del parco stesso nell'ottica di incrementare lo sviluppo di interessi culturali in campo biologico, botanico, ludico-ricreativo e sportivo connessi con l'uso corretto del parco, avvalendosi di volta in volta di specifiche professionalità all'uopo indicate.

Nell'ambito delle sue finalità l'Associazione si propone di intervenire:

- a) Nella garanzia del pieno espletamento dei diritti civili degli associati nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana.
- b) Nella realizzazione di impegni ed attività associative tramite la formazione di commissioni e gruppi di studio specializzati nei vari campi di interesse.
- c) Nell'organizzazione del dopolavoro favorendo l'incontro tra i soci per fini solidaristici di reciproco scambio di esperienze, nel convincimento che la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini sono fondamentali per il raggiungimento di intenti comuni sulla base di comuni sensibilità.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 – Patrimonio

L'Associazione, che non ha fini di lucro, è finanziariamente sostenuta dalle quote associative e dai proventi ricavati dalle iniziative promosse dall'Associazione stessa non escludendo donazioni, erogazioni e contribuzioni di solidarietà da parte di privati, enti o associazioni che ne condividano i principi ispiratori.

L'Associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo pur avvalendosi di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalle leggi vigenti.

Art.5 - Soci

L'iscrizione come soci dell'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità istitutive e si concretizza tramite presentazione ed accettazione da parte del C.D. su proposta del Presidente della domanda di iscrizione che dovrà essere redatta su apposito modulo con il contestuale pagamento della quota associativa deliberata ogni anno dagli organi direttivi.

Il socio può presentare le dimissioni dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.

I soci che per 2 anni consecutivi non abbiano rinnovato la tessera perdono la qualifica di soci.

In nessun caso sarà rimborsata al recedente la quota annua od altri importi versati all'Associazione a qualsiasi titolo. Il recedente dovrà altresì adempiere agli eventuali obblighi assunti nei confronti dell'Associazione sino al momento delle dimissioni.

La perdita della qualità di associato può essere temporaneamente disposta dal Consiglio dei garanti per gravi e comprovate motivazioni e resa definitivamente esecutiva ed inappellabile dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) **Soci fondatori**: i proponenti e firmatari del primo statuto con diritto a vita a detta qualifica se in regola con il pagamento della quota associativa.
- b) **Soci effettivi**: cittadini maggiorenni italiani e non, purché residenti in Italia, che sostengono l'Associazione con il versamento della quota annuale; sono soci effettivi di diritto i soci fondatori.
- c) **Soci sostenitori**: persone fisiche e/o giuridiche che contribuiscono con liberi versamenti alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
- d) **Soci juniores**: i minorenni purché dotati dell'assenso di chi esercita la patria potestà
- e) **Soci onorari**: personalità di spiccato rilievo a cui viene offerta gratuitamente l'appartenenza all'Associazione da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Tutti i soci in regola con l'iscrizione hanno diritto di voto eccetto i soci juniores.

L'esercizio del diritto di voto è consentito non prima di sei mesi dall'iscrizione all'Associazione; altrettanto dicasi per la candidatura ad una carica elettiva.

Art.6 - Democrazia associativa

L'ordinamento interno dell'Associazione è fondato sul principio della più ampia democrazia con l'osservanza delle seguenti norme fondamentali:

- a) Ogni iscritto partecipa in uguaglianza di diritti e doveri con gli altri soci, personalmente o per delega, alla formazione delle delibere associative.
- b) E' garantita la piena libertà di espressione, discussione e manifestazione sulle problematiche dibattute nel pieno rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno.
- c) L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto nonché le deliberazioni adottate dai competenti organismi direttivi.

Art.7- Revisione dello Statuto

Il presente statuto è suscettibile di revisione su proposta del Presidente, della maggioranza dei componenti del C.D. oppure su richiesta di almeno 2/3 dei soci; per l'approvazione delle modifiche allo statuto è richiesta la maggioranza dei consiglieri aventi diritto.

Art.8- Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio entro il 31 marzo dell'anno seguente il C.D. predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei soci entro il successivo 31 maggio unitamente ad una relazione illustrativa per l'approvazione fornendo anche indicazioni su possibili investimenti del patrimonio finanziario dell'Associazione.

E' vietato distribuire utili ai soci in modo diretto o indiretto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico utilizzerà la locuzione ONLUS.

Art.9- Organi della struttura organizzativa dell'Associazione

- 1) **L'Assemblea dei soci**
- 2) **Il Consiglio direttivo**
- 3) **Il Consiglio dei garanti**
- 4) **Il Presidente**

9.1) **L'assemblea** è sovrana; essa è il momento fondamentale di partecipazione e manifestazione per ogni istanza espressa dai soci.

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata una volta l'anno dal C.D. tramite avviso ai soci per via telefonica, telematica, informatica o scritta da esporre presso la sede associativa con almeno 20 giorni di preavviso.

L'assemblea è legalmente costituita con almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualsiasi numero di soci presenti in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice come previsto dall'art. 21 C.C.

Ogni socio può avvalersi di una sola delega avente valore limitatamente ai punti specificati nell'ordine del giorno dell'assemblea.

Nel corso dell'assemblea, oltre al bilancio consuntivo e preventivo, vengono approvati i programmi in corso e quelli in progetto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un componente del C.D. nominato dallo stesso in funzione di vice presidente.

L'assemblea può presentare mozioni votate nominalmente; delle deliberazioni assembleari si redige processo verbale da trascriversi in un apposito registro firmato e tenuto dal Presidente il quale nomina in assemblea un segretario pro tempore tra i presenti.

L'assemblea elegge i componenti del C.D. e del Consiglio dei Garanti; lo spoglio delle elezioni dei due consigli è svolto nel corso dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dalla maggioranza semplice dei componenti del C.D. aventi diritto come pure su richiesta di almeno il 30% dei soci .

Possono partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente, anche non soci i quali non hanno diritto di intervento o di voto, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

9.2) **Il Consiglio Direttivo** è composto da un numero di soci eletti dall'assemblea proporzionale al totale degli iscritti secondo una percentuale stabilita nel 10% con un massimo di 10 membri.

Il C.D. dura in carica due anni, può essere rieletto e rappresenta l'organo di governo e di indirizzo generale dell'Associazione; esso si riunisce di norma almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente su richiesta del Presidente come anche di 2/3 dei suoi componenti.

Il C.D. elegge il Presidente al proprio interno e su sua proposta nomina un tesoriere.

Il C.D. è validamente costituito da almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima seduta e con almeno 1/3 in seconda seduta; non sono ammesse deleghe, delibera a maggioranza semplice avvalendosi, nel caso di parità, del doppio voto del Presidente che lo convoca.

Il C.D. a seconda delle attività da svolgere determina le funzioni ed i gruppi di lavoro necessari al buon funzionamento dell'Associazione nominandone i relativi responsabili.

Nell'ambito del mandato loro affidato detti responsabili, pur avendo ampia libertà di azione ed iniziativa, hanno l'obbligo di riferire al C.D. lo svolgimento dei lavori; il C.D. ha facoltà di revocare le funzioni assegnate ad un responsabile per destinarle ad altro socio.

9.3) **Il Consiglio dei Garanti** è costituito da tre membri eletti dall'assemblea, dura in carica due anni, è rieleggibile ed ha il compito di dirimere le eventuali controversie fra associati e nei confronti dell'Associazione per quanto attiene la corretta applicazione dello statuto e delle delibere degli organi associativi.

Le eventuali sanzioni, sia di natura correttiva che disciplinare, quali la perdita della qualità di associato, devono essere ratificate dal C.D.

Il Consiglio dei garanti è validamente costituito e delibera con almeno 2 membri; nel caso di impossibilità a deliberare subentra il CD.

9.4) **Il Presidente** dell'Associazione dura in carica due anni, è rieleggibile, presiede i lavori del C.D. e dell'assemblea dei soci, ha facoltà di avanzare all'interno del C.D. mozioni di sfiducia relative ad uno o più componenti il Consiglio stesso; dette mozioni verranno dibattute e votate dal C.D. nel corso della seduta; al componente eventualmente sfiduciato subentra il primo dei non eletti. Analogo principio si applica ogniqualvolta si renda necessario rimpiazzare un membro di una struttura eletta.

Il Presidente ha facoltà di indire un'assemblea straordinaria per sopravvenuti gravi motivi che possano inficiare gli interessi e l'operatività dell'Associazione.

Al Presidente spetta inoltre il compito di proporre al CD, comunicandolo al Consiglio dei Garanti, il ricorso ad eventuali richiami scritti per i membri del CD stesso che, per eccessive immotivate assenze come pure per comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione, causino ad essa danno di qualsivoglia natura; ulteriori sanzioni potranno essere adottate dal Consiglio dei Garanti su proposta del Presidente sentito il CD.

Il Presidente, in caso di scadenza del suo mandato nel corso di validità del C.D., mantiene la sua carica fino alla nomina da parte di quest'ultimo di un nuovo Presidente; egli continuerà comunque a far parte del C.D.; nell'eventualità in cui il C.D. scada prima della scadenza del Presidente sarà cura di quest'ultimo organizzare le operazioni di voto per la rielezione, da parte dell'assemblea, dei membri del C.D. per un massimo di 9 consiglieri e del Consiglio dei Garanti.

In tal caso egli conserverà di diritto la presidenza dell'Associazione fino a scadenza naturale del proprio mandato.

Il Presidente dirige e coordina l'attività dell'Associazione e la rappresenta legalmente presso terzi ed in giudizio.

Per assenza temporanea o vacanza del presidente il socio più votato dal C.D. nelle elezioni del Presidente ne assume le funzioni fino a nuove elezioni da lui stesso presiedute.

Il presidente può essere sollevato dall'incarico su richiesta di almeno 2/3 del C.D. per gravissimi e comprovati motivi di ordine morale o di dimostrata incapacità; in tal caso egli non avrà facoltà di

voto; conseguentemente il C.D. deve convocare un'assemblea straordinaria dei soci la quale potrà sancire o meno la sua definitiva deposizione.

9.5) Per tutti i componenti degli organi direttivi e gestionali vige il principio secondo cui l'impegno associativo è reso a titolo volontario e gratuito salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute purché documentate ed in regola con la normativa contabile e fiscale.

Eventuali incarichi professionali possono essere deliberati dal CD su proposta del Presidente anche a membri del CD stesso purché risultino vantaggiosi per l'Associazione.

Art.10- Disposizioni in materia di votazioni

E' espressamente sancito il principio del voto singolo di cui all'art. 25/32 del 2° comma C.C.

Ogni volta che si fa riferimento al voto si intende il voto personale od espresso per delega; in tutte le votazioni il voto espresso personalmente o tramite delega è palese a meno che sia riferito a persone, nel qual caso il voto sarà segreto.

Per quanto attiene le modalità di votazione per l'elezione dei membri del C.D. e del Consiglio dei Garanti da parte dell'assemblea si procede come segue:

ogni socio riceve le liste dei candidati almeno 10 giorni prima dell'assemblea che sarà convocata con almeno 20 giorni di anticipo.

Ogni socio elettore può esprimere su apposita scheda contenente la lista dei candidati un numero di preferenze non superiore alla metà più uno dei componenti eleggibili dei due Consigli .

In caso di parità si dà luogo al ballottaggio.

Ogni socio può candidarsi per entrambi le liste pur dovendo esercitare l'opzione per una sola di esse nel caso in cui venga eletto in ambedue.

Art.11- Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del C.D., dall'Assemblea straordinaria dei soci che provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non specificatamente disposto dal presente statuto si applicheranno le norme e le disposizioni previste dal Codice Civile.